

## **Messaggio**

**concernente il Protocollo dell'8 luglio 1985 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere**

del 3 settembre 1986

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Col presente messaggio vi sottoponiamo, con proposta d'adozione, il disegno di un decreto federale concernente il Protocollo (alla rubricata Convenzione del 1979) sulla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso la frontiera di almeno il 30%, che la Svizzera ha firmato ad Helsinki l'8 luglio 1985.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 settembre 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Egli

Il cancelliere della Confederazione, Buser

---

## Compendio

*Il 6 maggio 1983 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, firmata il 13 novembre 1979 nel quadro della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE/ONU). Un Protocollo addizionale a detta Convenzione è stato firmato l'8 luglio 1985 a Helsinki. Questo Protocollo addizionale, oggetto del presente messaggio, concerne la riduzione del 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere. 21 dei Partecipanti alla Convenzione del 1979 hanno firmato il Protocollo; 6 Partecipanti (Canada, Liechtenstein, Svezia, Danimarca, Francia e Paesi Bassi) lo hanno finora ratificato. Perché esso entri in vigore occorrono 16 ratificazioni.*

*Il messaggio spiega che la Svizzera è senz'altro in grado di soddisfare gli obblighi fondamentali del Protocollo, cioè ridurre al più tardi entro il 1993 del 30%, rispetto al 1980, le emissioni di zolfo o i loro flussi attraverso la frontiera. Dall'inizio degli anni '70 e in particolare dal 1980 le emissioni di zolfo nel nostro Paese sono del resto in continuo regresso; inoltre grazie a diversi provvedimenti già decisi, coronati dall'entrata in vigore, il 1° marzo 1986, dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, dette emissioni potranno essere ulteriormente ridotte.*

*Il messaggio sottolinea quanto la Svizzera, vero pioniere in materia, sia interessata che anche altri Stati adottino misure intese a ridurre l'inquinamento atmosferico: orbene il presente Protocollo punta in questa direzione.*

# 1 Parte generale

## 11 Situazione iniziale

Negli ultimi anni, nell'Europa centrale e nell'America del nord, il deperimento delle foreste ha assunto, a tratti, forme catastrofiche. Quasi tutti, ormai, ammettono che la responsabilità va attribuita, in misura preponderante, all'inquinamento atmosferico.

In Svizzera, secondo l'inventario Sanasilva del 1984 dei danni alle foreste, il tasso delle conifere e delle latifoglie malate è aumentato della metà rispetto al 1983, rappresentando in media il 34%; l'inventario del 1985 ha messo in luce un ulteriore aumento del tasso, fino a raggiungere il 36%. La situazione è particolarmente allarmante nelle regioni di montagna dove il tasso medio oscilla attorno al 42%, compromettendo a tal punto l'importantissima funzione di protezione dei boschi che in molti luoghi le catastrofi naturali non possono più essere escluse. Uguale preoccupazione desta la situazione in Austria, dove osservazioni effettuate nel 1985 ed estese a tutto il territorio hanno rivelato che un quarto della superficie boschiva è colpita e nella Repubblica federale di Germania dove il tasso delle foreste in deperimento è aumentato fra il 1983 e il 1985 dal 34 al 52%.

L'attuale deperimento delle foreste va visto come un avvelenamento cronico degli alberi in atto da molti anni. Oggi, nell'ambiente scientifico, nessuno contesta più che la causa primaria delle disfunzioni nella crescita degli alberi va collegata all'inquinamento dell'aria. Per proteggere le foreste, ma anche la salute dell'uomo, il suolo, la vegetazione, le acque e gli edifici bisogna riuscire, nei prossimi anni, a ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico.

Anche se i meccanismi all'origine del deperimento delle foreste ad opera degli agenti inquinanti dell'aria sono molteplici e complessi, è tuttavia possibile affermare che il ruolo principale è svolto dai seguenti inquinanti primari: anidride solforosa, ossidi d'azoto e idrocarburi. Infatti da un lato dette sostanze provocano direttamente danni agli alberi, dall'altro gli ossidi d'azoto e l'anidride solforosa sono i principali responsabili della formazione di inquinanti secondari quali le piogge acide e gli ossidi d'azoto insieme agli idrocarburi concorrono in misura rilevante alla formazione di ozono e di altri fotoossidanti.

Gli inquinanti primari provengono in Svizzera soprattutto da fonti locali e regionali. Per contro gli inquinanti secondari, nel luogo del loro effetto, accanto ad una parte d'origine locale e regionale possono contenere rilevanti percentuali provenienti da fonti site a grande distanza. Ragion per cui i provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico adottati a livello nazionale devono assolutamente essere integrati nel quadro di un'efficiente ed approfondita cooperazione internazionale. I provvedimenti per la salvaguardia delle foreste concordati sul piano internazionale avrebbero inoltre ripercussioni positive sulla protezione dell'ambiente in generale ed eviterebbero l'insorgere di squilibri sul piano della concorrenza.

La Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nel suo atto finale (Helsinki, 1° agosto 1975), ha riconosciuto la lotta contro l'inquinamento atmosferico transfrontiera a lunga distanza come settore di coopera-

zione fra gli Stati partecipanti e ha raccomandato lo sviluppo di un relativo programma di misurazioni e di analisi. Il fatto che la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza (detta dappresso «la Convenzione»), elaborata nel quadro della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE/ONU), abbia visto la luce è da ricondurre, non da ultimo, all'iniziativa degli Stati scandinavi particolarmente colpiti dal fenomeno delle piogge acide. La Convenzione fu firmata il 13 novembre 1979 a Ginevra ed entrò in vigore il 16 marzo 1983<sup>1)</sup>. Finora è stata ratificata da 31 Partecipanti, fra i quali la Svizzera che vi procedette il 6 maggio 1983. Non l'hanno invece ancora ratificata la Romania, San Marino, Città del Vaticano e la Jugoslavia. Un primo protocollo addizionale del 28 settembre 1984, che regola il finanziamento del programma di misurazioni e di analisi dei trasporti a lunga distanza di inquinanti atmosferici (EMEP), già è stato ratificato dalla Svizzera il 26 luglio 1985.

Un secondo protocollo addizionale, dell'8 luglio 1985, concerne la riduzione delle emissioni di zolfo. In questo protocollo, oggetto del presente messaggio, i Partecipanti si impegnano a ridurre il più presto possibile, comunque entro il 1993, del 30% le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi oltre le frontiere, prendendo come base di calcolo il volume delle emissioni del 1980. Nello stesso tempo i Partecipanti riconoscono la necessità di chiarire se le condizioni dell'ambiente non richiedono un'ulteriore riduzione delle emissioni. Inoltre queste ultime vanno sorvegliate e sul piano nazionale occorre sviluppare programmi e strategie per raggiungere gli obiettivi concordati.

## 12 Svolgimento delle trattative

L'impulso decisivo alle trattative per un protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo lo diedero un gruppo di Stati fra i quali c'erano, oltre la Svizzera, la Repubblica federale di Germania, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, il Canada, i Paesi Bassi, la Norvegia, l'Austria e la Svezia. In una conferenza dei loro ministri, tenutasi a Ottawa (20-21 marzo 1984), detti Stati si impegnarono a ridurre del 30% le loro emissioni di zolfo. In riferimento alla dichiarazione di Ottawa del 21 marzo 1984, la Conferenza multilaterale di Monaco sull'ambiente (24-27 giugno 1984) propugnò nella sua risoluzione l'elaborazione di un accordo specifico sulla riduzione delle emissioni di zolfo. L'incarico fu affidato ad un gruppo di esperti nel quadro della CEE/ONU, il quale in tre sedute a Ginevra (26-28 settembre 1984, 19-21 novembre 1984 e 20-22 febbraio 1985) preparò un progetto. Il protocollo fu approvato nella terza seduta dell'Organo esecutivo della Convenzione, l'8 luglio 1985, ad Helsinki, ed in seguito firmato dalla Svizzera con riserva di ratifica e da 20 altri Partecipanti della Conven-

<sup>1)</sup> I seguenti membri della CEE/ONU hanno firmato la convenzione: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica democratica tedesca, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Canada, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Spagna, Cecoslovacchia, Turchia, Ucraina, Ungheria, URSS, Stati Uniti, Bielorussia, inoltre le Comunità europee nonché Liechtenstein, San Marino e Città del Vaticano che nella CEE/ONU godono dello statuto consultivo.

zione (Belgio, Bulgaria, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica democratica tedesca, Finlandia, Francia, Italia, Canada, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Svezia, Cecoslovacchia, URSS, Ucraina, Ungheria, Bielorussia). La formula del 30% e il limite di tempo per la realizzazione hanno riscontrato ampi consensi. Alcuni Paesi, che non hanno potuto firmare il protocollo, hanno dichiarato che introdurranno ugualmente provvedimenti intesi a ridurre le emissioni di zolfo. Grazie a questo protocollo la collaborazione fra gli Stati industrializzati dell'est e dell'ovest nella CEE/ONU nel settore della lotta contro l'inquinamento atmosferico si è maggiormente consolidata.

La Conferenza multilaterale di Monaco sull'ambiente chiese che gli sforzi internazionali intesi a ridurre l'inquinamento atmosferico si applicassero anche gli ossidi d'azoto e agli idrocarburi. L'Organo esecutivo della Convenzione incaricò ad Helsinki un gruppo di lavoro di avviare trattative su provvedimenti comuni sul piano internazionale intesi a ridurre detti inquinanti e i loro prodotti secondari di trasformazione (ozono e altri fotoossidanti). Una prima riunione del gruppo di lavoro ebbe luogo a Ginevra (16-18 ottobre 1985); la Svizzera partecipa a detti lavori (DF del 16 ottobre 1985). Dopo che ad Helsinki non si riuscì a trovare un accordo sull'obiettivo in se stesso, cioè non si riuscì a concludere un terzo protocollo addizionale della Convenzione, fu la volta della Svizzera e degli altri Stati animati dai medesimi intenti di impegnarsi.

Un primo risultato di questi sforzi fu che la Conferenza internazionale SILVA a Parigi (5-7 febbraio 1986) riconobbe la necessità di accordi internazionali per ridurre i due inquinanti in questione. In tal senso i ministri preposti ai problemi ecologici della Svizzera, della Repubblica federale di Germania e dell'Austria, nella loro riunione di Saas-Fee (27-28 febbraio 1986), espressamente appoggiati da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, si appellarono ai Partecipanti della Convenzione affinché si unissero il più presto possibile al Protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo e lo ratificassero ed entrassero, ancora nell'anno in corso, in trattative concrete per un terzo Protocollo sulla riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto e di idrocarburi. Il Canada, il Liechtenstein e la Svezia, al momento della dichiarazione di Saas-Fee avevano già ratificato il secondo Protocollo. Gli altri Stati, che avevano approvato la dichiarazione, avevano già avviato la procedura di ratifica.

## **2 Parte speciale: Contenuto del Protocollo**

Il presente Protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo (secondo protocollo della Convenzione), firmato ad Helsinki, contiene l'impegno fondamentale di ridurre il più presto possibile, al più tardi però entro il 1993, di almeno il 30% le emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi oltre le frontiere, prendendo come base il volume delle emissioni del 1980 (art. 2).

Nello stesso tempo viene ribadita la necessità di esaminare sul piano nazionale, se le condizioni dell'ambiente non richiedano un'ulteriore riduzione delle emissioni (art. 3).

Inoltre i Partecipanti si impegnano a comunicare ogni anno all'Organo esecutivo della Convenzione il livello delle loro emissioni nazionali di zolfo e i documenti che hanno servito per il calcolo (art. 4).

All'Organo direttivo del programma europeo di misurazioni e di analisi EMEP è assegnato il compito di mettere a disposizione dell'Organo esecutivo della Convenzione, prima delle sedute annuali di quest'ultimo, i calcoli per ogni anno precedente relativi al bilancio dello zolfo nonché ai trasporti attraverso la frontiera e ai depositi dei composti dello zolfo nella regione geografica sottoposta all'EMEP (art. 5).

L'attuazione del Protocollo non richiede alcun nuovo organo: infatti all'Organo esecutivo della Convenzione può essere affidata la sorveglianza dell'esecuzione e all'Organo direttivo dell'EMEP la raccolta e l'analisi dei dati.

Per modificazioni del Protocollo occorre la maggioranza dei due terzi; esse valgono solo per i Partecipanti che le hanno formalmente approvate (art. 7).

La composizione delle controversie avviene per via di trattative (art. 8); alle Parti che hanno diritto all'adesione appartengono, oltre gli Stati membri della CEE/ONU, anche gli enti preposti all'integrazione economica regionale (art. 9).

Il Protocollo sviluppa il suo effetto giuridico per un Partecipante dopo la deposizione di un certificato di ratifica o di adesione. I Partecipanti che aderiscono al Protocollo solo dopo il 1990 possono applicare gli articoli 2 e 6 dopo il 1993, ma li devono applicare entro il 1995 (art. 10).

L'entrata in vigore avviene al 90° giorno dopo la deposizione del 16° certificato di ratifica o di adesione. Per i Partecipanti che aderiscono al Protocollo dopo la deposizione del 16° certificato di ratifica o di adesione l'entrata in vigore avviene al 90° giorno dopo la deposizione del loro certificato di ratifica o di adesione (art. 11).

Un Partecipante può, trascorso un termine di cinque anni dal momento in cui il Protocollo è entrato in vigore per lui, denunciarlo in ogni momento (art. 12).

### **3 Effetti**

La ratifica del Protocollo non comporta per la Confederazione e per i Cantoni oneri supplementari. La Svizzera è senz'altro in grado di soddisfare l'impegno fondamentale del Protocollo: dall'inizio degli anni '70 e in particolare dal 1980 le emissioni di zolfo in Svizzera sono in costante regresso. Il che è dovuto segnatamente alla riduzione del tenore in zolfo dei carburanti fossili o alla loro sostituzione con altre fonti energetiche. Grazie ad altri provvedimenti già decisi le emissioni di zolfo verranno ulteriormente ridotte cosicché non ci saranno problemi per realizzare l'impegno entro il 1993. Lo strumento di gran lunga più importante in tal senso è costituito dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, entrata in vigore il 1° marzo 1986 (RU 1986 208). Per quanto concerne la stesura del rapporto previsto dal Protocollo, il nostro Paese non dovrà fare più di quanto già fa, da qualche tempo, spontaneamente. La Svizzera contribuisce alla collaborazione internazionale nell'ambito dell'EMEP, sostiene nel

quadro di detto programma la necessità di rilevare dati concernenti altri inquinanti oltre all'anidride solforosa e promuove il miglioramento e l'estensione della sua rete di sorveglianza.

La Svizzera, che sul piano nazionale ha svolto opera di pioniere, è interessata che anche altri Stati adottino misure intese a ridurre l'inquinamento atmosferico. Il presente Protocollo punta in questa direzione.

#### **4 Linee direttive della politica di governo**

Il progetto non è espressamente menzionato nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987. Tuttavia alla cifra 53 «Protezione dell'ambiente» è fra gli altri definito l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico mediante una più profonda collaborazione internazionale e in particolare mediante sforzi concreti per realizzare la Convenzione. Il presente Protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo costituisce un importante passo in tale direzione.

#### **5 Costituzionalità e legalità**

Il Protocollo costituisce un contratto autonomo multilaterale nel quadro della Convenzione. In quanto contratto sulla limitazione delle emissioni non cade sotto la norma delegatoria dell'articolo 39 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente. La base per la ratifica è costituita dall'articolo 8 Cost. che sancisce il diritto della Confederazione di stipulare trattati con l'estero. La competenza della vostra Assemblea è a sua volta retta dall'articolo 85 numero 5 Cost. Il Protocollo è denunciabile, non contempla l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non comporta nessuna unificazione multilaterale del diritto. Pertanto il decreto federale d'approvazione non va sottoposto al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 Cost.

Poiché la Convenzione ha carattere di accordo quadro, per il raggiungimento dei suoi obiettivi saranno necessari ulteriori trattati separati sotto forma di protocolli.

**concernente il Protocollo dell'8 luglio 1985 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986<sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo dell'8 luglio 1985 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere, firmato dalla Svizzera l'8 luglio 1985 a Helsinki, è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.



**alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione di almeno il 30%, delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere**

---

Le Parti,

decise a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

temendo che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici provochino estesi danni nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, a risorse naturali d'importanza vitale per l'ambiente e l'economia, quale le foreste, il suolo e le acque, nonché ai materiali (ivi compresi i monumenti storici), e possano avere, in alcune circostanze, effetti dannosi per la salute dell'uomo;

consapevoli che le principali fonti d'inquinamento atmosferico che contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente sono: la combustione di combustibili fossili per la produzione di energia, ed i principali processi tecnologici in vari settori industriali, nonché i trasporti che causano l'emissione di diossido di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti;

considerando che un'elevata priorità dovrebbe essere concessa alla riduzione delle emissioni di zolfo in modo da ottenere effetti positivi per l'ambiente, per la situazione economica nel suo insieme e per la salute dell'uomo;

ricordando la decisione adottata dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE), nella sua trentanovesima sessione, intesa a sottolineare l'urgenza di raddoppiare gli sforzi per riuscire a coordinare le strategie e le politiche nazionali nell'ambito della CEE, al fine di ridurre effettivamente le emissioni di zolfo a livello nazionale;

ricordando che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua prima sessione la necessità di diminuire effettivamente le emissioni annue totali dei composti solforosi o i loro flussi attraverso le frontiere entro il 1993-1995, avvalendosi dei livelli del 1980 come base di calcolo;

ricordando che la Conferenza multilaterale sulle cause e la prevenzione dei danni causati alle foreste e all'acqua dall'inquinamento atmosferico in Europa (Monaco, 24-27 giugno 1984), aveva chiesto all'Organo esecutivo della Convenzione di adottare, con assoluta priorità, una proposta in vista di un accordo speciale volto a ridurre le emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, al più tardi entro il 1993;

notando che un certo numero di Parti contraenti alla Convenzione hanno deciso di attuare riduzioni di almeno il 30% delle loro emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere il più presto possibile ed al

<sup>1)</sup> Dai testi francese e inglese.

più tardi entro il 1993, avvalendosi dei livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni;

riconoscendo, d'altronde, che alcune Parti contraenti alla Convenzione, ancorché non abbiano firmato il presente Protocollo al momento della sua apertura alla firma, contribuiranno tuttavia in maniera rilevante alla riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, o proseguiranno i loro sforzi volti al controllo delle emissioni di zolfo, come indicato nel documento allegato al rapporto dell'Organo esecutivo relativo alla sua terza sessione;

hanno convenuto quanto segue:

### **Articolo 1** Definizione

Ai fini del presente Protocollo,

1. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
2. per «EMEP» s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. per «Organo esecutivo», si intende l'Organo esecutivo della Convenzione, costituito ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione;
4. per «Zona geografica delle attività dell'EMEP», si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lunga scadenza del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
5. per «Parti», tranne indicazioni contrarie nel testo, si intendono le Parti al presente Protocollo.

### **Articolo 2** Disposizioni di base

Le Parti ridurranno di almeno il 30% le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il più presto possibile ed al più tardi entro il 1993, adottando i livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni.

### **Articolo 3** Riduzioni supplementari

Le Parti riconoscono la necessità, per ciascuna di loro, di esaminare a livello nazionale il bisogno di riduzioni supplementari, superiori a quelle menzionate all'articolo 2, delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere, qualora ciò sia richiesto dalla situazione ambientale.

#### **Articolo 4** Rapporti relativi alle emissioni annue

Ogni Parte informerà annualmente l'Organo esecutivo del livello delle proprie emissioni annue di zolfo, e su quale base esso sia stato calcolato.

#### **Articolo 5** Rilevazione dei flussi attraverso le frontiere

L'EMEP fornirà all'Organo esecutivo, in tempo utile, prima delle sue riunioni annue, le rilevazioni effettuate mediante modelli appropriati, dei quantitativi di zolfo, dei flussi attraverso le frontiere e delle ricadute dei composti solforosi relative all'anno precedente, nella zona geografica delle attività dell'EMEP. Nelle regioni al di fuori della zona delle attività dell'EMEP, vengono utilizzati modelli adeguati alle particolari circostanze.

#### **Articolo 6** Programmi, politiche e strategie nazionali

Le Parti definiranno senza indugio, nell'ambito della Convenzione, i programmi, le politiche e le strategie nazionali che consentano di ridurre, di almeno il 30%, le emissioni di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il più presto possibile, ed al più tardi entro il 1993, e faranno rapporto in merito all'Organo esecutivo e per quanto riguarda i processi compiuti a tal fine.

#### **Articolo 7** Emendamenti al Protocollo

1. Ogni Parte potrà proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamenti saranno sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che le comunicherà a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esaminerà le proposte di emendamenti nel corso della sua riunione annuale successiva, purché tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima.
3. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti; un emendamento entrerà in vigore per le Parti che lo avranno accettato il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato i propri strumenti di accettazione di detto emendamento. Un emendamento entrerà in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte abbia depositato il proprio strumento di accettazione di detto emendamento.

#### **Articolo 8** Composizione delle controversie

Qualora si verifichi una controversia tra due o più Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti contendenti.

### **Articolo 9 Firma**

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Helsinki (Finlandia), dall'8 luglio 1985 al 12 luglio 1985 compreso, da parte degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, e degli Stati che godono di uno Statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa, aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dal presente Protocollo, con riserva che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione.

2. Trattandosi di questioni di loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti ad assolvere le responsabilità che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette Organizzazioni non potranno esercitare individualmente questi diritti.

### **Articolo 10 Ratificazione, accettazione, approvazione ed adesione**

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati ed Organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 a datare dal 13 luglio 1985.

3. Uno Stato od organizzazione che aderisca al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore applicherà, al più tardi entro il 1993, l'articolo 2. Tuttavia, qualora l'adesione al Protocollo avvenga dopo il 1990, l'articolo 2 potrà essere applicato dalla Parte considerata dopo il 1993, ma al più tardi nel 1995, e detta Parte applicherà di conseguenza l'articolo 6.

4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolge le funzioni di depositario.

### **Articolo 11 Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo, o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

**Articolo 12** Denuncia

In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo sarà entrato in vigore nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale denuncia avrà effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento da parte del depositario.

**Articolo 13** Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Helsinki, l'8 luglio 1985.

*(Seguono le firme)*

**Messaggio concernente il Protocollo dell'8 luglio 1985 alla Convenzione del 1979  
sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla  
riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	86.045
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.09.1986
Date	
Data	
Seite	165-177
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 177

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.